

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Le **manifestazioni di sorte locali** interessano in modo particolare il mondo dell'associazionismo, rappresentando una tipica fonte di reperimento fondi. Non si tratta quindi, propriamente, di attività produttive, né sono svolte da imprenditori, ma è comunque opportuno che, essendo assimilate ad attività di intrattenimento o spettacolo, vengano coordinate dal SUAP. La materia è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che assoggetta le manifestazioni di sorte locali ad apposita comunicazione da indirizzare almeno 30 giorni prima dell'evento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stato, al Prefetto ed al Sindaco (o meglio, al SUAP) del Comune in cui viene effettuata l'estrazione; decorsi 30 giorni senza che l'Ispettorato adotti un provvedimento espresso, il nulla-osta all'effettuazione della manifestazione si intende rilasciato.

Sono consentite:

- a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Le manifestazioni di sorte locali sono:

- le **lotterie** con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- le **tombole** effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
- le **pesche o banchi di beneficenza** effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69;

Per le manifestazioni di sorte locali è prevista la figura di un **incaricato del Sindaco**, che presiede la regolarità delle operazioni e in sua presenza viene redatto un processo verbale, di cui una copia viene inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. Un responsabile dell'Ente promotore deve effettuare tutte le verifiche e operazioni previste dal D.P.R. n. 430/2001, redigendo i relativi processi verbali di cui una copia dovrà essere inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco, presente alle operazioni. Per le *tombole*, entro 30 giorni dall'estrazione dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori, al fine dello svincolo della cauzione prestata. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai già menzionati organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.



REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

Gli organizzatori possono essere:

- Enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, o essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, se le manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- Partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. Il D.P.R. n. 430/2001 consente ai partiti o movimenti politici di organizzare manifestazioni di sorte locali, senza obbligo di alcun adempimento, se le manifestazioni di sorte sono svolte nell'ambito di eventi organizzati dagli stessi;

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di manifestazioni di sorte locali, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali; servizissir.regione.emilia-romagna.it per le delibere regionali:

- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 art 14 - Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (artt. 13 e 14);
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 art. 30;
- Per approfondire consulta [Agenzia delle Dogane](#).